



COMUNE DI PALMIANO
Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Umberto I° n.5 - 63092 - P. IVA 00424620441 - Tel.0736 362142 - fax 0736 363228
AREA TECNICA - MANUTENTIVA E VIGILANZA

Prot. n. 0000851-29/03/2021-C_G289-SARCH-P

Palmiano li (data protocollo)

ORDINANZA SINDACALE N. 2 /2021

**OGGETTO: INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE
SULLA STRADA COMUNALE DEL CIMITERO DI PALMIANO PER LAVORI DI
DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA -**

IL SINDACO

Premesso:

Che l'art.54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Rilevato che con l'avvento della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

Dato atto, che ai sensi dell'art.1 D.M. 30 ottobre 2007, la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Rilevato che nelle forme larvali questi insetti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Preso atto della scheda informativa e della scheda tecnica emessa dal servizio fitosanitario dell'ASSAM – Regione Marche dove vengono descritti, tra l'altro, il ciclo biologico della processionaria del pino, i danni che può causare e gli interventi necessari per contrastare tale presenza;

Considerato che la processionaria attraverso i peli urticanti delle proprie larve può causare fastidiose irritazioni cutanee, oculari e respiratorie all'uomo, ma anche essere pericolosi per alcune specie di animali;

Ritenuto pertanto necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa a tutela della pubblica incolumità e sicurezza urbana dei cittadini, degli animali e del patrimonio arboreo;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale sta provvedendo all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, la cui competenza di spesa fa capo ai proprietari delle aree stesse;

Considerato che necessita urgentemente intervenire per disinfestare le aree interne ed adiacenti al civico cimitero del Capoluogo e l'alberatura stradale della adiacente strada comunale del "Cimitero";

Visto che la Ditta incaricata di eseguire urgentemente la disinfestazione di che trattasi fa presente che si rende obbligatoria la chiusura al traffico pedonale e veicolare della strada comunale in questione;

Ritenuto dover intervenire per garantire l'incolumità pubblica e al fine di lavorare nella massima sicurezza;

Visto il D.M. 30/10/2007 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino);

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo n. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'art. 38 della Legge 08/06/1990, n. 142 e il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

l'interdizione al traffico veicolare e il divieto di accesso alle persone lungo la Strada Comunale del Cimitero del Capoluogo per i motivi indicati in premessa, dalle ore 8.00 del giorno 29 Marzo 2021 fino a lavori di disinfestazione della Processionaria completamente eseguiti;

Personale del Comune di Palmiano, dei lavori è incaricato del posizionamento della relativa e specifica segnaletica.

È fatto **ASSOLUTO DIVIETO** di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

La presente ordinanza deve essere affissa sul luogo di lavori e pubblicata nell'albo on-line del Comune di Palmiano.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L.7 agosto 1990, n.241 contenente "nuove forme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di competenza entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La violazione della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000 con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di €500,00;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- All'ASUR Marche – Area Vasta 5 – Dipartimento di Prevenzione
- Al Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta (AP);
- Alla Polizia Locale;

Dalla Residenza Municipale, lì 29 Marzo 2021.

 
IL SINDACO
GIUSEPPE AMICI